

La Corte di Giustizia Ue ribalta la regola di origine

La lavorazione a freddo apporta modifiche tali da cambiare l'origine dei prodotti



5 ottobre 2023

Novità legislative sul fronte della regola di origine stabilita dalla Commissione europea. Come riportato in un **approfondimento curato dallo studio legale Armella**, la **sentenza del 21 settembre 2023, C-210/22** ha stabilito che la **Corte di Giustizia può annullare la regola di origine**, se non è coerente con il principio di parità di trattamento di situazioni analoghe.

«Negli ultimi anni – spiega lo studio legale –, molte aziende europee sono state interessate da un'indagine dell'Olaf (organismo di controllo delle dogane Ue, ndr) che riteneva non sufficiente la lavorazione effettuata in India sui tubi laminati a freddo. Sulla base delle conclusioni dell'Olaf, **l'Agenzia delle dogane ha contestato l'origine dichiarata al momento dell'importazione, ritenendo che i tubi importati non avrebbero avuto origine indiana, bensì cinese, non risultando correttamente integrata la regola di origine prevista dall'allegato 22-01 RD (Reg. UE 2446/2015)**. Com'è noto, l'origine doganale dei prodotti identifica il Paese in cui il bene è venuto a esistenza o è stato realizzato. L'origine rappresenta quindi una caratteristica intrinseca del prodotto, una sorta di "nazionalità" o di Dna, perché strettamente collegata al luogo e al modo in cui è stato realizzato. Secondo la normativa doganale, un prodotto realizzato con componenti aventi origine diverse si considera di "origine non preferenziale" del Paese in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60, par. 2, Cdu). Le regole di origine sono stabilite dalla Commissione europea: il regolamento delegato del Codice doganale associa a ogni voce doganale una regola di origine specifica, che prevede le condizioni in presenza delle quali le lavorazioni avvenute in uno Stato estero sono considerate idonee per determinare l'origine del prodotto».

La nuova sentenza cambia lo scenario. «Con la sentenza in commento – proseguono i legali di Armella –, la Corte di Giustizia ha chiarito che nella previsione di queste regole la Commissione europea è tenuta a rispettare il principio fondamentale, previsto dal Codice doganale, approvato dal Parlamento e dal Consiglio, che stabilisce il concetto di lavorazione sostanziale (art. 60, par. 2, Reg. UE 952/2013). **L'origine deve, infatti, essere determinata esclusivamente in funzione del criterio discriminante costituito dall'ultima trasformazione sostanziale**.

Nel caso esaminato, la Corte di Giustizia ha censurato la regola di origine prevista dalla Commissione europea, sanzionando la previsione di condizioni differenti in presenza di situazioni simili e ribadendo la necessità di un trattamento coerente in situazioni analoghe. **La vicenda esaminata dal giudice europeo traeva origine dalla richiesta di un'informazione vincolante sull'origine sui tubi di acciaio inossidabile laminati a freddo, che hanno ricevuto l'ultima lavorazione in Corea del Sud, a fronte di una materia prima originaria della Cina. Il giudice del rinvio chiede se la lavorazione può considerarsi idonea a far acquisire alla merce il "passaporto" della Corea del Sud**.

Per tali prodotti, classificati alla voce doganale 7304 41, la regola di origine stabilita dalla Commissione europea (indicata nell'allegato 22-01 de regolamento delegato 2446/2015) stabilisce che la merce può dirsi originaria di un determinato Paese soltanto se tutti i materiali utilizzati hanno subito un cambiamento di voce tariffaria (a livello delle prime 4 cifre della classificazione) o, in alternativa, se i prodotti sono stati realizzati a partire da profilati cavi di cui alla voce 7304 49.

Secondo la Corte di Giustizia, **tale regola di origine deve considerarsi illegittima**. Da un lato, occorre considerare, infatti, che è possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Inoltre, secondo il giudice europeo, il criterio relativo ai profilati cavi determina una differenza di trattamento ingiustificata rispetto alle lavorazioni realizzate a partire da un tubo sbozzato. Secondo l'attuale formulazione della regola di origine, infatti, la laminazione a freddo realizzata a partire da profilati cavi consente di attribuire al prodotto l'origine coreana. Applicando lo stesso tipo di lavorazione eseguita ai tubi, invece, la merce non acquisisce l'origine Corea del Sud».

Una sentenza destinata a fare scuola e **creare un precedente importante** anche per le contestazioni in atto che di fatto si troverebbero prive di un appiglio fondamentale.

Lo studio Armella conclude infatti dicendo che: «La Corte di Giustizia ha chiarito, infine, che **la lavorazione a freddo comporta modifiche irreversibili sulle proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche della merce ed è pertanto idonea a determinare l'origine doganale**. Si tratta di un principio destinato ad avere un impatto significativo sui numerosi contenziosi che coinvolgono alcune imprese italiane. La sentenza della Corte di Giustizia smentisce, infatti, la tesi dell'Olaf».

Davide Lorenzini

Davide Lorenzini

